



COMUNE di CASTO

Provincia di Brescia

TEL. N. 0365 88122

FAX N. 0365 88596

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle Leggi 24.11.1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27.12.1956, n.1441;

RENDE NOTO

1.- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE D'APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, sono invitati a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune o scaricati dal sito www.comune.casto.bs.it e dovranno pervenire entro e non oltre il **31 LUGLIO 2019**.

2.- I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale,
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.

3.- Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, 05 Aprile 2019



IL SINDACO
(Prandini Diego)